

f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 ¹⁾

Contratto collettivo riguardante la rappresentatività sindacale nella contrattazione sindacale sul piano compartimentale ed intercompartimentale

1) Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, n. 40.

Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale disciplina la rappresentatività sindacale nella contrattazione collettiva sul piano compartimentale ed intercompartimentale.

(2) Il presente contratto si applica al personale dei seguenti comparti:

- a) comparto del personale dell' Amministrazione provinciale;
- b) comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali;
- c) comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
- d) comparto del personale dell' Istituto per l'edilizia abitativa agevolata;
- e) comparto del personale delle Aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano.

Art. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)

(1) La delegazione sindacale per la contrattazione intercompartimentale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale dei singoli comparti ai sensi del comma 2. All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.

(2) Per la contrattazione intercompartimentale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche associate, che abbiano un numero di iscritti non inferiore al dieci per cento del personale in almeno un comparto di contrattazione o non inferiore al 5% del personale in almeno 2 comparti di contrattazione.

(3) La rappresentatività sindacale viene accertata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dalla delegazione delle Amministrazioni pubbliche con riferimento agli iscritti risultanti dalle deleghe conferite alle amministrazioni per la ritenuta del contributo sindacale al 30 novembre di ogni anno. Tale rappresentatività è valida per l'anno solare successivo.

(4) Della delegazione sindacale di cui al comma 1 fa comunque parte un rappresentante di ogni confederazione sindacale con non meno di 5000 iscritti tra i lavoratori della provincia di Bolzano, se non già rappresentata ai sensi dei precedenti commi.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003 - Organizzazione sindacale esclusa dalla contrattazione collettiva - giurisdizione dell'A.G.O.

Art. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)

(1) La delegazione sindacale per la contrattazione compartimentale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale del rispettivo comparto. All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.

(2) Per la contrattazione compartimentale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche se associate, che abbiano un numero di iscritti tra il personale del rispettivo comparto non inferiore al cinque per cento del numero complessivo del personale del comparto medesimo. Hanno comunque diritto di partecipare alla contrattazione di comparto le confederazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 4, firmatarie del contratto collettivo intercompartimentale per il relativo periodo contrattuale, se non già rappresentate ai sensi del primo periodo del presente comma.

(3) La rappresentatività sindacale viene accertata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dalla delegazione pubblica, con riferimento agli iscritti risultanti dalle deleghe conferite alle amministrazioni per la ritenuta del contributo sindacale al 30 novembre di ogni anno. Tale rappresentatività è valida per l'anno solare successivo.

(4) La parte pubblica di ciascun comparto comunica entro il mese di dicembre di ogni anno alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo compartimentale i dati relativi alle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite all'amministrazione al 30 novembre dello stesso anno, distinti per sigla sindacale, nonché il numero complessivo del personale in servizio nel comparto. I singoli enti sono tenuti, fatte salve condizioni più favorevoli già previste, a trasmettere alle organizzazioni sindacali almeno trimestralmente, secondo le modalità da concordarsi a livello di comparto, gli elenchi nominativi degli aderenti alle rispettive organizzazioni sindacali.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003 - Organizzazione sindacale esclusa dalla contrattazione collettiva - giurisdizione dell'A.G.O.

Art. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)

(1) A livello di contrattazione intercompartimentale e compartimentale vengono formate per il personale dirigenziale, per il personale medico e per quello veterinario separate aree di contrattazione per materie specifiche, da concordarsi nella contrattazione di area del rispettivo livello.

(2) Per la rappresentatività sindacale di area trovano applicazione a livello intercompartimentale le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente contratto.

(3) Per la rappresentatività sindacale di area trovano applicazione a livello compartimentale le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2, escluso il secondo periodo, 3 e 4 del presente contratto.

(4) Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si tiene conto del personale della rispettiva area.

Art. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)

(1) Ai fini della obbligatorietà dei contratti collettivi è richiesta, in sede di sottoscrizione, l'adesione delle organizzazioni sindacali che rappresentino tra quelle rappresentative per il livello di contrattazione il cinquanta per cento più uno degli iscritti sindacali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, commi 2 e 3, nonché ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)

(1) Per l'anno 1999 la rappresentatività sindacale viene accertata con riferimento alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale al 31 ottobre 1998.

Art. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)

(1) Con decorrenza 1° luglio 2000 la rappresentatività sindacale sarà determinata sulla base delle deleghe e dei voti espressi per le rappresentanze sindacali unitarie. Contemporaneamente saranno rideterminati i criteri per la distribuzione delle prerogative sindacali. In mancanza di un relativo contratto collettivo continuano ad applicarsi le norme del presente contratto.

Art. 8 (Disapplicazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto le seguenti disposizioni non trovano più applicazione:

- a) i commi 2, 3 e 4 dell' articolo 6 della [legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16](#);
- b) l' articolo 18, commi 70, 71, 82 e 83 della [legge regionale 23.10.1998, n. 10](#).

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 94, della legge regionale n. 10 del 1998 la data del 31 ottobre si intende sostituita,

salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente contratto, con la data 30 novembre.